



Wolters  
Kluwer

## COVID19 - ESONERO DEI CONTRIBUTI PER DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO

### ADEMPIMENTO

#### **COVID-19: esonero dei contributi per i datori di lavoro che assumono**

L'INPS fornisce le indicazioni relative all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto "Agosto" (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro.

### DA SAPERE

#### **Esoneri contributivi per i datori di lavoro: quando e come è possibile chiederli**

Una leva importante per ridurre il costo del lavoro è costituita dagli esoneri contributivi. I decreti Agosto, Ristori e Ristori bis ne prevedono numerosi, alcuni finalizzati ad incentivare le nuove assunzioni, altri ad assicurare la continuità lavorativa ovvero l'occupazione nelle aree svantaggiate del nostro Paese. Per molte di queste agevolazioni contributive si attendono, però, l'autorizzazione e le istruzioni dell'INPS, necessarie per avviare la procedura di richiesta. E' il caso, per esempio, dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per le assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco - Superbonus al 50% interventi di riqualificazione**

**Scadenze dal 17 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021**

## ADEMPIMENTI

### COVID-19: esonero dei contributi per i datori di lavoro che assumono

di Federico Gavioli

*L'INPS fornisce le indicazioni relative all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto "Agosto" (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro.*

L'INPS ha emanato la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, con la quale ha fornito le istruzioni operative sulle **domande di ammissione agli esoneri totali dal versamento dei contributi previdenziali** a carico del **datore di lavoro** per nuove **assunzioni** (e trasformazioni) stabili nonché per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso **tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020**, previste dal Decreto "Agosto" (D.L. n. 104/2020, artt. 6 e 7).

#### Esonero per assunzioni (e trasformazioni) stabili (art. 6 del Decreto "Agosto")

Lo sgravio contributivo di cui all'art. 6 del Decreto "Agosto" spetta per:

- le **assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro;
- in caso di **trasformazione del contratto** di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato.
- L'esonero ha una **durata massima di 6 mesi** decorrenti dall'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

## Esonero per assunzioni con contratto a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 7 del Decreto “Agosto”)

Il Decreto “Agosto” (art. 7) prevede poi che l’esonero contributivo di cui all’art. 6 venga esteso alle **assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale** nei settori del **turismo e degli stabilimenti termali**, effettuate nel periodo ricompreso tra il **15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020**.

In tali ipotesi, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso **non superiore ai 3 mesi**.

In caso di conversione dei predetti rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ai sensi dell’art. 7, comma 1, ultima parte), si applica il disposto (di cui all’art. 6, comma 3), in forza del quale l’esonero “**è riconosciuto anche nei casi di trasformazione** del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a **tempo indeterminato** successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

## Soggetti interessati

La circolare dell’INPS evidenzia che possono accedere al beneficio in trattazione **tutti i datori di lavoro privati**, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Sebbene la formulazione testuale della norma faccia genericamente riferimento ai “datori”, in considerazione della specificità degli incentivi all’assunzione e della finalità della previsione normativa, volta a sostenere e rilanciare l’economia, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Istituto previdenziale ritiene che detta misura sia applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati. Ciò premesso, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.

### Hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto

- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio (ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.

## Sono esclusi dall'applicazione del beneficio

- le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli enti di area vasta, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane, le Comunità isolate o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti (indicati nella Legge 20 marzo 1975, n. 70), gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella Legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
- le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

## Rapporti di lavoro incentivati

L'esonero contributivo (art. 6 del D.L. n. 104/2020) riguarda **tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato** (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dal comma 3, del medesimo art. 6), instaurati **a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020**, compresi i casi di regime di *part-time*, con l'eccezione, dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

L'agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di **rapporto a tempo parziale**, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è **ridotta** sulla base della **durata dello specifico orario** di lavoro.

## Ambito temporale di operatività

Con specifico riferimento all'ambito temporale di operatività, la circolare dell'INPS rileva che l'esonero (di cui ai citati artt. 6 e 7) può trovare **legittima applicazione per le assunzioni/trasformazioni** effettuate nell'arco temporale ricompreso **tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020**.


In caso di conversione di contratti a termine applicati ai datori di lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo sopra

citato, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato la normativa di riferimento (art. 7, comma 1, ultima parte, nel rinviare al comma 3 del precedente art. 6), chiarisce che, in tali ipotesi, troverà **applicazione l'esonero contributivo** (di cui al predetto art. 6), venendo in rilievo una **fattispecie di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato** successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, nelle suddette ipotesi di conversione del rapporto il datore di lavoro avrà diritto ad **ulteriori sei mesi di agevolazione** decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

## Misura dell'esonero

La circolare dell'INPS evidenzia che il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato, al possesso del **documento unico di regolarità contributiva**, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

- **assenza di violazioni delle norme fondamentali** a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- **rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali**, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



## DA SAPERE

### Esoneri contributivi per i datori di lavoro: quando e come è possibile chiederli

di Riccardo Pallotta

*Una leva importante per ridurre il costo del lavoro è costituita dagli esoneri contributivi. I decreti Agosto, Ristori e Ristori bis ne prevedono numerosi, alcuni finalizzati ad incentivare le nuove assunzioni, altri ad assicurare la continuità lavorativa ovvero l'occupazione nelle aree svantaggiate del nostro Paese. Per molte di queste agevolazioni contributive si attendono, però, l'autorizzazione e le istruzioni dell'INPS, necessarie per avviare la procedura di richiesta. E' il caso, per esempio, dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per le assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.*

Nell'ambito delle misure a sostegno dei datori di lavoro contenute nella legislazione emergenziale un importante capitolo è riservato agli incentivi contributivi, tutti finalizzati ad abbassare il costo del lavoro.

Più nel dettaglio, si tratta di agevolazioni alle nuove assunzioni, ma anche di esoneri contributivi per le aziende che garantiscono la prosecuzione dell'attività lavorativa non facendo ricorso ai trattamenti di integrazione salariale ovvero che sostengono l'occupazione nelle aree svantaggiate del nostro Paese.

Si tratta nello specifico degli incentivi introdotti dai decreti Agosto, Ristori e Ristori bis, per molti dei quali però si è in attesa del via libera UE e delle istruzioni dell'INPS necessarie per avviare la procedura di richiesta. Quali sono?

Di seguito se ne fornisce un quadro riepilogativo con la doverosa avvertenza che il mosaico di misure disegnato dai predetti decreti emergenziali è destinato ad arricchirsi di ulteriori tasselli con la legge di Bilancio 2021.

#### Esoneri contributivi operativi

- **Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126)**
- **Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale (art. 3)**
- **Istruzioni INPS: circolare n. 105 del 18 settembre 2020 e messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020**

Possono accedere all'esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La misura può trovare applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del Cura Italia (decreto-legge n. 18 del

2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L'esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL tenendo conto, ai fini della determinazione della misura, dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

L'effettivo ammontare dell'esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta per le singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di 4 mesi, fermo restando che l'esonero potrà essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Il datore di lavoro che accede all'esonero in trattazione, non può più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19.

Il periodo di fruizione non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2020.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Questo regime di "aiuti di Stato" è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.

- **Decontribuzione Sud (art. 27)**
- **Istruzioni INPS: circolare n. 122 del 22 ottobre 2020**

L'agevolazione è riconosciuta in favore dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori e con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico e spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.

L'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, che non ha natura di incentivo all'assunzione (e, pertanto, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione), spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

L'esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riconosciuto per il periodo, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020

Non è previsto un limite individuale di importo all'esonero.

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il regime di "aiuti di Stato" è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C (2020) 6959 final del 6 ottobre 2020.

- **Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)**
- **Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 16)**
- **Istruzioni INPS (prime indicazioni): messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020**

Il beneficio contributivo è riservato ad una specifica platea di destinatari identificata con i seguenti codici Ateco:

- 01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
- 02.xx.xx Silvicultura e utilizzo di aree forestali
- 03.xx.xx Pesca e acquacoltura
- 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 11.05.00 Produzione di birra
- 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
- 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche.

Alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza. Stesso esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

In entrambi i casi viene fatta salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

La misura è stata autorizzata nell'ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020 (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nota prot. n. 9294689 del 5 novembre 2020)

Ai fini dell'ammissione al beneficio dell'esonero contributivo le imprese devono inoltrare domanda telematica all'INPS, per la quale si attendono istruzioni.

Decreto Ristori bis (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149)

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 21)

Istruzioni INPS (prime indicazioni): messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020

Il medesimo beneficio di cui all'articolo 16 del decreto Ristori è riconosciuto anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020 e agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del decreto Ristori.

La misura è da autorizzata nell'ambito del regime di aiuti di Stato, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020, approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020 (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha precisato, con nota prot. n. 9307811 dell'11 novembre 2020).

Anche in questo caso ai fini dell'ammissione al beneficio dell'esonero contributivo i contribuenti devono inoltrare domanda telematica all'INPS, per la quale si attendono istruzioni.

## Esoneri contributivi non operativi

---

- **Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126)**
- **Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6)**

L'esonero è previsto in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto) ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

Lo sgravio dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico è totale, ma non si estende ai premi e contributi INAIL, che restano pertanto dovuti.

L'esonero, che non comporta variazioni dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta per un periodo massimo di 6 mesi dall'assunzione nella misura massima, relativa al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua, riparametrata e applicato su base mensile.

L'agevolazione contributiva è riconosciuta anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro dipendente a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora tale trasformazione sia successiva al 15 agosto 2020.

Prevista la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta). Non sono oggetto di sgravio le assunzioni di lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti all'assunzione, presso la medesima impresa.

Ferma restando l'espressa esclusione dei datori di lavoro domestico, le disposizioni normative non chiariscono se sono esclusi dall'incentivo gli altri datori di lavoro diversi dalle imprese e se l'esonero riguardi esclusivamente i datori di lavoro privati. Per l'operatività dello sgravio e per i necessari chiarimenti su ambito di applicazione e modalità operative di richiesta si attendono le istruzioni dell'INPS.

## - **Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (Art. 7)**

Con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale dell'esonero contributivo di cui al paragrafo precedente, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, viene riconosciuto l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato, ivi comprese quelle per lavoro stagionale, limitatamente al settore turistico e degli stabilimenti termali.

Il beneficio spetta nella misura massima dell'importo dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua - riparametrato e applicato su base mensile.

La conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato determina l'applicazione dello sgravio di cui all'articolo 6 del decreto Agosto.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta) e non comportano variazioni dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per l'operatività dello sgravio si attende l'autorizzazione della Commissione europea e le istruzioni dell'INPS.

## - **Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)**

### - **Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale (Art. 12)**

In favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione del settore agricolo, si prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, a condizione che non vengano richiesti le ulteriori 6 settimane di integrazione salariale del decreto Ristori, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

L'esonero è fruibile entro il 31 gennaio 2021 e viene attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di giugno 2020, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Lo sgravio, che non concerne i premi e i contributi dovuti all'INAIL, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta).

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per l'operatività dello sgravio si attende l'autorizzazione della Commissione europea e le istruzioni dell'INPS.

## ESONERI CONTRIBUTIVI DECRETI AGOSTO, RISTORI E RISTORI BIS: QUADRO OPERATIVO

ESONERO CONTRIBUTIVO	OPERATIVITÀ	RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Alternativo ai trattamenti di integrazione salariale	SI	Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, art. 3) Istruzioni INPS: circolare n. 105 del 18/9/2020 e messaggio n. 4254 del 13/11/2020 Autorizzazione UE: SI
Decontribuzione Sud	SI	Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, art. 27) Istruzioni INPS: circolare n. 122 del 22/10/2020 Autorizzazione UE: SI
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	SI, ma si attende modulo di istanza e indicazione della procedura da seguire per la richiesta	Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 16) Istruzioni INPS (prime indicazioni): messaggio n. 4272 del 13/11/2020 Autorizzazione UE: SI
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	SI, ma si attende modulo di istanza e indicazione della procedura da seguire per la richiesta	Decreto Ristori bis (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, art. 21) Istruzioni INPS (prime indicazioni): messaggio n. 4272 del 13/11/2020 Autorizzazione UE: SI

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato	NO	Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, Art. 6) Istruzioni INPS: in attesa
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali	NO	Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, con legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, Art. 7) Istruzioni INPS: in attesa Autorizzazione UE: in attesa
Alternativo ai trattamenti di integrazione salariale	NO	Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 12) Istruzioni INPS: in attesa Autorizzazione UE: in attesa

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### Superbonus al 50% interventi di riqualificazione

---

Qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio di arte o professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione è ridotta al 50%.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 570 del 9 dicembre 2020, con cui ha evidenziato la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, inclusi gli interventi antisismici.

Con le risposte a interpello n. 571 e n. 572 l'Agenzia ha fornito chiarimenti anche in tema di presentazione dell'APE e di interventi "trainanti" e "trainati" su edificio residenziale e commerciale.

*Agenzia delle Entrate, risposte a interpelli 9 dicembre 2020, nn. 570, 571, 572*

---

#### Proroga delle concessioni demaniali marittime

---

La differente durata della concessione demaniale marittima, prorogata per effetto del decreto Rilancio, dovrà essere denunciata, nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la proroga. A seguito di tale denuncia l'Ufficio procederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 569 del 9 dicembre 2020. La proroga ex lege delle concessioni demaniali, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, fa sorgere in capo alle parti l'obbligo di denuncia della proroga della concessione.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 9 dicembre 2020, n. 569*

---

#### Realizzo controllato: determinazione plusvalenza

---

In tema di realizzo controllato, ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza (ovvero ai fini di indurre la neutralità), occorre prendere in considerazione l'incremento del patrimonio netto della società conferitaria corrispondente al singolo conferimento. Applicando tale criterio può, quindi, non emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (riconducibile al conferimento) risulti pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente della partecipazione conferita (c.d. "neutralità indotta").

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 9 dicembre 2020, n. 568*

## AGENDA

Scadenze dal 17 dicembre al 14 gennaio 2020

**Avvertenza** - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>DICEMBRE 2020</b>	
<b>lunedì 21</b>	Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici	
<b>lunedì 28</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni	
	Ravvedimento sprint dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2020 ed IRAP 2020	
	Versamento acconto IVA	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
<b>mercoledì 30</b>	Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2020	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Versamento imposte dichiarazioni eredi	
<b>giovedì 31</b>	Dichiarazione ai fini della ritenuta ridotta sulle provvigioni	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	Invio telematico dichiarazione costituzione gruppo IVA	
	Opzione o revoca del risparmio amministrato	
	Opzione o revoca del risparmio gestito	
	Opzione regime civile e fiscale delle società di investimento immobiliare quotate	

	Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2019	
	Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2020 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione dichiarazioni dei redditi da parte degli eredi	
	Ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento IMU/TASI del 2019	
	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento sprint tardivo versamento saldo IMU	
	Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Redditi 2020 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2020 e IRAP 2020 società con esercizio a cavallo	
	Versamento rateale definizione agevolata dei processi verbali di constatazione	
	<b>GENNAIO 2021</b>	
<b>venerdì 1</b>	Inizio decorrenza memorizzazione e trasmissione corrispettivi per dati tessera sanitaria	
<b>lunedì 11</b>	Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2020 ed IRAP 2020	
<b>martedì 12</b>	Ravvedimento sprint relativo al versamento dell'acconto IVA	
<b>giovedì 14</b>	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Termine presentazione istanza fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	